

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI PRATO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: Comparto scuola

PER: Sig.ra MANNA Maria (MNNMRA91C58Z217O) nata a Taiwan il 18/03/1991 e residente in Prato alla Via Marco Roncioni n. 119/B, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;
Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia (C.F. 92037810485) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per la declaratoria

del diritto della ricorrente, in quanto Laureata AFAM con 24 CFU, di essere riconosciuta abilitata all'insegnamento, ove occorra, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 (doc. 1 e doc. 2), nonché delle GPS di Prato Prima Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse (doc. 3).

Tanto premesso, la docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea AFAM oltre 24 CFU (**doc. 4**) ed ambisce al riconoscimento del valore abilitante del predetto titolo per le seguenti classi di



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso: A030 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*), A056 (*Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado*) e A055 (*Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado*).

2. Tale titolo, infatti, se venisse riconosciuto come abilitante all'insegnamento, permetterebbe l'ingresso della parte istante, anche in vista del prossimo aggiornamento. Tuttavia, tale inserimento non è ad oggi reso possibile, a detta del Ministero, in quanto il dicastero non riconosce il valore abilitante del titolo di Laurea oltre 24 CFU.

3. La posizione soggettiva è riepilogata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO PER CUI CHIEDE L'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA
MANNA Maria	Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali (Violino) conseguito presso Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena in data 16/04/2014 e con 24 cfu conseguiti presso Scuola di Musica di Fiesole in data 21/05/2018	A030 A056 A055

4. L'odierna ricorrente rivendica dunque il fatto che, in ragione della Laurea AFAM con 24 CFU, i suoi titoli debbano essere considerati abilitanti all'insegnamento.
5. Fattispecie analoga a quella odierna – concernente l'inserimento della parte ricorrente, in quanto Laureata AFAM con 24 CFU – è già stata scrutinata dalla giurisprudenza di merito, la quale ha accertato il valore abilitante della Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari c.d. CFU (*ex plurimis*, **Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019**).
6. Per tali ragioni, la docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

MOTIVI

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, **Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991**).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230**).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l’accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (**SS.UU n. 27991/13**).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all’accertamento del diritto** del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

SUB I

SULL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022.

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui si chiede la disapplicazione, è un atto immediatamente escludente, con la conseguenza che, come tutti gli atti immediatamente espulsivi, non occorre inviare alcun tipo di domanda sia perché la domanda era possibile formularla solo online e sia perché l'esclusione è insita nello stesso provvedimento: *"la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento ... omissis L'impresa ricorrente è dunque titolare dell'interesse concreto ed attuale alla impugnazione del bando in questione: dal che discende che il ricorso straordinario è da ritenere ammissibile"* (**così in senso nomofilattico si veda Consiglio di Stato, sezione II, Parere 7 marzo 2001, n. 149; Adunanza Plenaria n. 4/2018**).

II

VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

2.1. Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

2.2. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.

2.3. Ne è derivato che in Italia, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, se questa fosse rimasta ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l'appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici.

2.4. Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera **dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017**, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso della **Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:***

***a) laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La ricorrente, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) *antropologia;*
- 2) *psicologia;*
- 4) *metodologie e tecnologie didattiche.*

2.5. La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

2.6. In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

2.7. Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

2.8. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante.

2.9. Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti titoli poggia sul succitato requisito normativo primario, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

2.10. In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto euro unitario, ossia che gli aspiranti docenti italiani, ivi compresi l'odierna ricorrente, sarebbe l'unica nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e, dunque, ad essere esclusa da qualunque forma di reclutamento e formazione stabile.

2.11. Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

2.12. Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc. 5**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Laureati con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa maggiore), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (premessa minore), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (conclusione).

Un'interpretazione diversa, dunque si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

Sul punto, si sono avuti dei pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudice del Lavoro, tra cui il Tribunale del Lavoro di Roma, che così ha stabilito: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... (omissis) ... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ...” (Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019).

Negli stessi termini si è anche espressa un'altra parte della giurisprudenza di merito (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019).**

III

ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE
DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

3.1. Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l'abilitazione all'insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.

3.2. Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014.

3.3. Peraltro, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

3.4. Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

IV

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti abilitati della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

V SULLE SPESE

Con riferimento alla presente problematica, ci sono diverse pronunce che hanno riconosciuto il valore abilitante del presente titolo in favore dei docenti precari (**cf. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib. Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019**).

Nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, si chiede quanto meno la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso. Tali profili, infatti, possono giustificare pacificamente la compensazione delle spese.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo di Laurea AFAM con 24 CFU e, ove occorra e per lo effetto, oltre al riconoscimento del valore abilitante del predetto titolo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto come valido l'evocato titolo abilitante anche ai fini dell'inserimento nelle ambite graduatorie provinciali per le supplenze, per le classi di concorso di interesse.

Si allega:

1. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
2. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
3. Decreto di approvazione e GPS di Prima Fascia di Prato;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4. Titolo e 24 cfu;
5. Dm n. 92/2019;
6. D.P.R. n. 19/2016;
7. Dm 259/2017;
8. Giurisprudenza favorevole su fattispecie analoga.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Bologna-Prato, f.to Avv. Sirio Solidoro

